

VERBALE DI ACCORDO

Tra APM SpA e OO.SS CCNL Autoferrotranvieri

Il giorno 31 ottobre 2024 presso la sede dell'APM SpA in v.le Don Bosco n. 34 a Macerata si sono incontrati i rappresentanti della società e dei lavoratori ai quali è applicato il CCNL Autoferrotranvieri.

Mira Luca (Presidente APM) e Cudini Stefano (direttore generale APM)

Scarponi Roberto, Merlini Alessandro, Fattinnanzi Fabio (RSU Autoferrotranvieri)

(congiuntamente le Parti)

Premesso che:

- ⇒ l'art. 35 "Patente di guida e CQC" dell'accordo nazionale del 28.11.2015 prevede che i corsi di rinnovo della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) siano a carico del lavoratore;
- ⇒ il comma 11 dell'art. sopra indicato prevede che la partecipazione ai corsi costituisce, in presenza delle condizioni previste, credito formativo ai fini degli obblighi formativi in materia di sicurezza stabiliti dall'accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 (rif. art. 37, D.lgs. n. 81/2008);
- ⇒ l'art. 10 "CQC – Carta di Qualificazione Del Conducente" del Testo Coordinato Accordi Aziendali Personale Ccnl Autoferrotranvieri prevede che le ore di formazione obbligatoria sulla sicurezza, che costituiscano credito formativo ai fini degli obblighi formativi in materia di sicurezza, stabiliti dall'accordo Stato Regioni del 21.12.2011 (rif. art. 37, D.lgs. n. 81/2008), sono svolte fuori dall'orario di lavoro e, pertanto, compensate con una corrispondente quantità di ore di permesso retribuito;
- ⇒ le ditte che effettuano i corsi di formazione periodica per il rinnovo della carta di qualificazione del conducente hanno difficoltà a certificare le ore di formazione obbligatoria sulla sicurezza, che costituiscano credito formativo ai fini degli obblighi formativi in materia di sicurezza, stabiliti dall'accordo Stato Regioni del 21.12.2011 (rif. art. 37, D.lgs. n. 81/2008),
- ⇒ l'APM ritiene che i corsi di formazione periodica per il rinnovo della carta di qualificazione del conducente costituisca una formazione essenziale per l'aggiornamento del personale;
- ⇒ il numero degli operatori di esercizio e la scadenza differenziata nel tempo dei CQC non consente di organizzare da parte aziendale classi formative riservate a personale APM;

Le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Il testo dell'art. 10 "CQC – Carta di Qualificazione Del Conducente" è come di seguito sostituito:

10. CQC – CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE

A decorrere dall'anno 2024 la società assume a proprio carico il costo per i corsi di formazione periodica per il rinnovo della carta di qualificazione del conducente, frequentato dal personale del servizio TPL che svolga

mansioni di guida di autobus di linea e/o manutenzione e rimessaggio degli stessi fino alla concorrenza dell'importo di euro 200,00 (duecento/00) IVA compresa.

Il rimborso avverrà sul primo cedolino paga utile dietro presentazione di idonea documentazione (ricevuta fiscale e CQC rinnovato).

La frequenza dei corsi deve, in ogni caso, avvenire fuori dell'orario di lavoro.

Il trattamento economico previsto dal presente articolo sostituisce quanto previsto dal comma 11 dell'art. 35 dell'accordo nazionale del 28.11.2015.

Il presente articolo ha decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente accordo.

Nota transitoria.

Il personale di guida che, nel corso del 2024, ha ottenuto il riconoscimento delle ore di formazione utili ai fini degli obblighi formativi ai fini della sicurezza, verrà riconosciuto, con le stesse modalità del presente articolo e, a titolo di rimborso spese, l'importo di euro 100,00 (cento/00).

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti.

Per la Società APM SpA:

Dott. Luca Mira (Presidente)

Stefano Cudini (Direttore Generale)

La RSU – settore TPL:

Fattinnanzi Fabio

Merlini Alessandro

Scarponi Roberto